



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

Ordinanza n.788/2020

Del 27.10.2020

OGGETTO: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da OVID-19» - **Misure per l'accesso dei visitatori presso i cimiteri comunali.**

IL SINDACO

- **VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto- legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- **VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- **VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- **VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- **VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- **VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, di «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- **TENUTO CONTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80 del 26.10.2020 laddove è previsto che i Sindaci dispongano, a decorrere dal giorno 28 ottobre e sino al 4 novembre 2020, per l'accesso dei visitatori ai cimiteri le seguenti misure:

- a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea;
- b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree;
- c) rispetto di tutte le altre misure di prevenzione;
- d) regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne;
- e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori

CONSIDERATO che, difatti, nelle giornate sopra dette, è prevedibile un maggiore afflusso di visitatori ai cimiteri comunali con conseguente determinarsi di condizioni di rischio di contagio in contrasto con le misure precauzionali anti Covid dettate dalle norme sopra richiamate;

Ritenuto pertanto di dover adottare misure idonee a scongiurare il predetto rischio a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

- **RAVVISATA** la necessità di ricorrere al potere di ricorrere al potere con tingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione del virus CODIV19, a tutela della salute dei cittadini;
- **RICHIAMATO** l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 ove si stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica

aventi carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

ORDINA

che l'accesso dei visitatori ai cimiteri comunali, nelle date **da mercoledì 28 ottobre 2020 e sino a tutto mercoledì 4 novembre 2020**, sia subordinato alla rigorosa osservanza delle seguenti misure precauzionali:

- a) misurazione della temperatura corporea;
- b) obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- c) obbligo di mantenere una distanza interpersonale minima di un metro;
- d) divieto assoluto di assembramenti;

DISPONE

che il responsabile del 6[^] Settore "Igiene - Ambiente - Cimiteri - Arredo Urbano E Verde Pubblico -Manutenzione Ordinaria Idrico-Fognario" adotti le iniziative ed i provvedimenti necessari affinché:

- in ogni cimitero siano presenti idonee unità di personale, munite delle attrezzature e dei dispositivi necessari per la misurazione della temperatura corporea, che provvedano ad effettuare la misurazione stessa ai visitatori, impedendo l'accesso a coloro i quali riportino una temperatura superiore ai 37,5°;
- che il personale sopra detto provveda, altresì, a contingentare e regolamentare gli ingressi in modo da evitare che si verifichino assembramenti;
- che sia altresì impedito l'accesso ai visitatori non muniti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- che siano apposti all'ingresso di ogni cimitero cartelli informativi sulle presenti misure precauzionali;

DISPONE INOLTRE

- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del comune;
- Di incaricare il Servizio Polizia Municipale sull'esecuzione della presente ordinanza;
- Di trasmettere copia della presente ordinanza a:
 - Prefettura - Ufficio Territoriale di Cosenza;
 - Comando Stazione Carabinieri di Acri;

 **IL SINDACO**
v. Pino Capalbo